



STATUTO DI ‘CHEF to CHEF emiliaromagnacuochi’

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata “CHEF to CHEF emiliaromagnacuochi” è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c.

L'associazione ha durata sino all'11 luglio 2038.

Articolo 2

- Sede-

L'Associazione ha attualmente sede nel comune di Ravenna in via Castel San Pietro 19.

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica dello statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale principalmente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. L'associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare la gastronomia in Emilia-Romagna.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di:

- valorizzare le azioni che favoriscono l'evoluzione della gastronomia nella nostra regione in particolare tramite l'utilizzo di prodotti genuini e di qualità e avvalendosi di tutte le tecniche disponibili per ricreare diffusi entusiasmi e radicate consapevolezza nel rapporto con il cibo;
- promuovere le iniziative atte a far interagire i settori dell'offerta (dalla ristorazione alle osterie, dalle trattorie ai bar, dalle mense agli agriturismi) per accrescere la qualità gastronomica nell'ambito di una moderna concezione di servizio al cittadino-cliente;
- interloquire con le categorie interessate direttamente alla gastronomia in Emilia-Romagna come i settori produttivi, la distribuzione, il consumo, la formazione, la ricerca, le istituzioni, affinché ognuno nel proprio ruolo collabori per la crescita collettiva della ristorazione assecondando crescenti domande di qualità anche per il turismo e per la rappresentanza della nostra regione nel mondo;
- perseguire collaborazioni con i settori della formazione e della ricerca come condizione di medio-lungo periodo per l'aggiornamento delle nostre tradizioni e per una forte professionalizzazione della categoria.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione si riserva di riserva di svolgere eventualmente attività di tipo commerciale purché complementare all'attività istituzionale.



TITOLO II SOCI e AMICI

Articolo 4 - Soci -

1. Possono far parte dell'associazione tutte le cuoche e i cuochi, le ristoratrici e i ristoratori in attività ed operativi prevalentemente in Emilia-Romagna, salvo motivate eccezioni, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi. I soci sono tutti volontari.

2. Possono altresì far parte dell'associazione esperti di gastronomia, persone giuridiche ed enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

3. I soci sono suddivisi in quattro categorie: Soci Chef, Soci Produttori, Soci Gourmet e Soci Amici di CheftoChef.

4. Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, validata da almeno cinque soci presentatori provenienti da differenti Province, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative fatta salva la maggioranza dei due terzi nel Consiglio Direttivo di soci chef;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto (ad esclusione della categoria denominata Soci Amici di CheftoChef);
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 5 -Soci Amici di CheftoChef-

La categoria di 'Amici di CheftoChef emiliaromagnacuochi' è costituita da chiunque, anche al di fuori dalla Emilia-Romagna, accetti e si ispiri agli scopi sociali e ai programmi della Associazione. Gli 'Amici' hanno diritto di partecipare alle relative attività dell'Associazione pur non disponendo di poteri elettivi attivi e passivi.

La loro adesione, tramite domanda sottoscritta da almeno un associato e la loro partecipazione all'Associazione, viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- non ottemperi al pagamento delle quote sociali entro il termine stabilito da delibera del consiglio direttivo.



L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- i(l) VicePresident(e) i nel numero massimo di due
- il Segretario generale con funzioni di tesoriere
- il Collegio dei Revisori.

Le cariche associative sopraindicate e gli incarichi dalle stesse assegnati ad associati, vengono ricoperti di norma a titolo gratuito salva diversa e motivata disposizione da parte del Consiglio Direttivo. Ai titolari delle cariche e degli incarichi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute relativamente alle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo può all'unanimità designare per particolari meriti un Presidente Onorario che non avrà in ogni caso poteri di rappresentanza legale.

Il Presidente Onorario partecipa come invitato agli incontri dei diversi organi dell'Associazione, non è tenuto al pagamento delle quote associative, può presiedere iniziative dell'Associazione e instaurare rapporti con il mondo della gastronomia.

Il Presidente Onorario può perdere tale qualifica per motivate determinazioni dello stesso Consiglio Direttivo.

Possono coesistere contemporaneamente non più di due Presidenti Onorari.

Articolo 8 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione:

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva definitivamente i bilanci già approvati dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo a far tempo dalla prima scadenza dello stesso;
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;
- approva gli atti di amministrazione straordinaria rilevanti.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per

L'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Vicepresidente con prevalenza del più anziano o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto anche per via telematica, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. In seconda convocazione da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. I Consiglieri, dopo il secondo mandato triennale, possono essere eletti solamente con la maggioranza favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea. Possono farne parte esclusivamente gli associati fatte salve le percentuali di cui all'Art.4. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio stesso a maggioranza può provvedere, se necessario, alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio salva validazione nel caso della indizione di una Assemblea prima della stessa scadenza. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio e approvarne i risultati in attesa della approvazione definitiva da parte della Assemblea;
- nominare al proprio interno il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario generale con funzioni anche di tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e ratifica le iscrizioni ad 'AMICI';
- nominare i soci benemeriti, qualifica riconosciuta a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'associazione;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- instaurare i rapporti con terzi anche tramite adesioni ad Enti, Associazioni, Aziende;
- accettare donazioni e sponsorizzazioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza da un Vicepresidente con prevalenza di quello anziano e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, un Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 10

- Presidente, Vicepresidente, Consiglieri e Segretario-

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza, impedimento, le sue funzioni spettano a un Vicepresidente con prevalenza di quello anziano che può esercitare le funzioni del Presidente su specifiche funzioni delegate che possono essere attribuite anche a singoli Consiglieri.

Il Segretario generale espleta le attività di gestione attribuite dal Consiglio Direttivo, redige i bilanci ed è abilitato a contrarre anche nei rapporti con i privati, le Banche, le Aziende e le Istituzioni. È garante nei confronti degli Associati del buon funzionamento dell'Associazione in particolare per la tenuta dei libri sociali e contabili, per la convocazione degli organi sociali ed è componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, può designare, anche fra non associati, un responsabile operativo senza poteri di firma e di rappresentanza, invitato senza diritto di voto alle sedute degli organi associativi, che coordini la struttura organizzativa e i progetti definiti dall'Associazione.

Il termine 'responsabile operativo', al di là delle funzioni specifiche definite dal Consiglio Direttivo, può essere adeguato alle denominazioni più consone al ruolo e comunque dovrà confrontarsi con il Segretario per il buon funzionamento delle attività dell'Associazione.

Articolo 11

- Collegio dei Revisori -

Il Collegio dei Revisori è composto ai sensi dell'art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

L'attivazione del Collegio dei Revisori è facoltativa ma diviene obbligatoria nel caso di superamento dei limiti previsti dal codice ets.



TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Risorse economiche e Fondo comune -

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o da prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
- e) eredità, donazioni e legati;
- f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 13

- Bilancio d'esercizio –

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione della assemblea annuale degli associati, ed entro il 30 aprile approvati dall'assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad enti aventi analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- Disposizioni generali -
finalità

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

STATUTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI BOLOGNA DEL 20 FEBBRAIO 2023